



COMUNE DI CIS

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 28/2023

del Consiglio Comunale

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento di polizia rurale

L'anno duemilaventitre il 18 del mese di dicembre alle ore 20.30, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PRESENTI I SIGNORI:	ASSENTI			ASSENTI	
	g.	in.		g.	in.
MENGONI FABIO			RAVANELLI FRANCO		
BRUN GIUSEPPE			RAVANELLI MICHELE		
CICOLINI ERICA			SANDRI MARIO		
EBLI MARIA GIUSEPPINA			ZADRA FRANCO		
IMPELLIZZERI MATTIA			ZADRA LOREDANA		
MENGONI GIORGIO			ZADRA MANUELA		

Adunanza di prima convocazione.

Assiste il Segretario Comunale reggente Covi dott. Luciano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Mengoni Fabio nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono eletti scrutatori i consiglieri: Sig. Zadra Manuela e Ravanelli Franco

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento di polizia rurale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che tra le disposizioni regolamentari particolare importanza riveste il regolamento di polizia urbana che disciplina i principali comportamenti ed attività che influiscono sulla vita della comunità con lo scopo di preservare la civile convivenza, la sicurezza la salute, il rispetto e la conservazione dei beni comuni, la qualità di vita in generale e l'igiene ambientale.

Le disposizioni sono applicabile su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati soggetti o destinati ad uso pubblico transito oltre ai luoghi privati quando da questi derivino comportamenti dannosi per l'intera comunità

Dato atto che è stato predisposto un testo regolamentare da parte dell'ufficio Segretarile composto da nr. 4 articoli

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con la L.R. 03/05/2018 n. 2;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati di data 17.11.2023.

Esaminati i seguenti pareri:

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico -amministrativa dell'atto.

Parere reso dal Segretario Comunale

Il Segretario comunale reggente
Covi dott. Luciano

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa inseriscono, ai sensi espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'articolo dell'art. 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F.
Covi dott. Luciano

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 e astenuti n. 1 (Ravanelli Franco) espressi per alzata di mano dagli 12 consiglieri presenti

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il "REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE" nella formulazione che, composta di n. 4 articoli, viene dimesso in atti ed accluso alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di abrogare, ad intervenuta esecutività del presente atto, conseguentemente i precedenti Regolamenti in materia polizia urbana

3. Di provvedere alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale nonché nella sezione Amministrazione Trasparente di questo Comune in modo che chiunque ne abbia libero accesso e ne possa acquisire piena conoscenza.

4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

IL SINDACO
Mengoni Fabio

IL SEGRETARIO
Covi dott. Luciano

Art. 1

Ambito e finalità

Il presente regolamento si propone di garantire, nell'ambito del territorio comunale,

- la sicurezza del territorio agricolo come base fondamentale a servizio degli agricoltori, dei lavoratori e dei frequentatori in genere delle strade;
- il decoro del territorio agricolo quale elemento identitario ambientale e paesaggistico della comunità;

Art. 2

Distanza per la messa a dimora di piantagioni lungo le strade

1. Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, e del Regolamento edilizio, la distanza da rispettare dal confine di proprietà pubblica o comunque dal ciglio strada per il posizionamento di tutti gli ostacoli fissi e mobili quali ad esempio massi o pietre di qualsiasi dimensione, pali di qualsiasi materiale, tiranti ed altri accessori, dovranno essere adeguatamente evidenziati e posati/installati ad una distanza dal ciglio strada di almeno:

- **ml 1,50** calcolato in piano in prossimità delle strade di proprietà pubblica con senso dei filari perpendicolari alla strada;
- **ml 0,70** calcolato in piano in prossimità delle strade di proprietà pubblica con senso dei filari paralleli alla strada;
- **ml 0,50** calcolato in piano in prossimità delle strade di proprietà pubblica con la presenza di murature di sostegno con altezza minima di m 0.50;

2. Tutti gli elementi o termini di confine con le strade comunali dovranno essere posati/installati a raso terreno, quelli già esistenti dovranno essere adeguati al presente regolamento entro 1 anno dalla sua entrata in vigore.

3. Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, la distanza da rispettare dal confine di proprietà pubblica o comunque dal ciglio strada per la messa a dimora di alberi da frutto o di altre piante non può essere inferiore a:

- a. **1,50 metri** per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- b. **2 metri** per le piante a taglia media, sorto ad altezza non superiore a quattro metri;
- c. **3 metri** per le piante ad alto fusto sorto ad altezza superiore a quattro metri.

Per quanto riguarda le siepi, la distanza dal ciglio strada non può essere inferiore a:

- d. **0,50 metri**, nel caso in cui le siepi abbiano un'altezza da terra inferiore ad 1 metro;
- e. **1 metro**, nel caso in cui le siepi abbiano un'altezza da terra compresa tra **1 e 2 metri**.
- f. **2 metri** nel caso in cui le siepi abbiano un'altezza da terra superiore ai due metri.

4. Al fine della verifica delle distanze sopraindicate, i proprietari che intendono eseguire il rinnovo degli impianti, sono obbligati a comunicare agli uffici comunali l'inizio dei lavori tramite apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale.

5. In ogni caso le piantagioni messe a dimora prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adeguate alle norme contenute in questo Regolamento al momento del rinnovo dell'impianto e comunque non oltre il termine massimo del **31.12.2042**. Le piantagioni messe a dimora successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento devono rispettare le norme del presente Regolamento.

6. L'amministrazione comunale potrà prescrivere, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e con provvedimento motivato, l'osservanza di distanze maggiori da quelle sopra indicate.

7. L'amministrazione comunale potrà sempre disporre il taglio di piante, siepi o altra vegetazione che possano creare pericolo alla circolazione stradale.

8. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora, per effetto di intemperie o qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla strada alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, frutta di qualsiasi genere, erba sfalciata, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Art. 3

Reti antigrandine e reti di protezione in genere

Al fine della tutela ambientale paesaggistica del territorio, tutte le nuove reti di copertura piantagioni installate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento quali:

- **coperture anti pioggia** per ciliegio, piccoli frutti e colture vegetali non arboree;
- **coperture antigrandine** a favore di tutte le colture;
- **reti antinsetto**

Art. 4
Vigilanza e Sanzioni

1. Il rispetto ed il controllo dell'applicazione del regolamento sono affidati al Corpo di Polizia Locale Alta Val di Non ed agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di fare rispettare le disposizioni dell'Autorità Comunale ed ai dipendenti appositamente individuati dell'Amministrazione Comunale
2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del presente regolamento sono applicati nel rispetto della procedura disposta dalla Legge 24.11.1981 nr. 689.
3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, deve interrompere immediatamente la condotta illecita ripristinando lo stato dei luoghi ed adempiendo alle prescrizioni contenute nel regolamento. In caso contrario l'amministrazione comunale si sostituisce al trasgressore nell'esecuzione del ripristino dei luoghi con rivalsa di spese a carico dello stesso.
4. chiunque viola le disposizioni dell'art. 2 commi 1,2,3,5,6,7 e art. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00 (p.m.r. 500,00 €) oltre al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di 30 giorni
5. Chiunque viola l'art. 2 c 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00 (p.m.r. 50,00 €)
6. Chiunque viola l'art 2 c 8 è soggetto alle violazioni previste e punite dagli artt. 15 e 29 del C.d.S. compreso l'obbligo di ripristino dei luoghi
7. Decorso infruttuosamente tale periodo previsto per il ripristino dei luoghi, il Sindaco provvederà d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico del trasgressore o degli altri obbligati in solido tra i quali il proprietario, conduttore o altri soggetti titolari di diritti reali o di godimento. Nei casi di urgenza, il Sindaco fa eseguire immediatamente d'ufficio i lavori per il ripristino, addebitando al trasgressore od obbligati in solido le spese sostenute.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Covi dott. Luciano

IL SINDACO
Mengoni Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Informatico le per **10** giorni consecutivi

dal 20.12.2023 al 30.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Covi dott. Luciano

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 183, comma 3, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Covi dott. Luciano

Allegati parte integrante:

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

li

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Covi dott. Luciano